II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1983

ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE relativa ad un progetto di aiuti nel settore tessile e abbigliamento (imprese nn. 34 e 57)

(Il testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(83/320/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93, gli interessati a presentare le loro osservazioni, e dopo averne preso atto,

I

considerando che, con lettera in data 14 maggio 1982, il governo belga ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere aiuti a due imprese, appartenenti rispettivamente ai settori della filatura di lana pettinata e dei tappeti e rivestimenti per pavimenti ;

considerando che l'impresa del settore della filatura di lana pettinata, che occupa 109 addetti, intende avvalersi degli aiuti per aumentare entro due anni del 15 % la propria produzione, che è destinata per il 98,3 % al mercato comunitario ;

considerando che l'aiuto a favore di questa impresa ammonterebbe a 8,75 milioni di FB, i due terzi dei quali sarebbero destinati alla sostituzione dei macchinari ;

considerando che l'impresa che produce tappeti e rivestimenti per pavimenti, che occupa 246 addetti, intende avvalersi degli aiuti per aumentare entro due anni del 5,4 % la propria produzione, che è destinata per l'83,44 % al mercato comunitario ;

considerando che l'aiuto previsto a favore di questa impresa ammonterebbe a 8,18 milioni di FB e sarebbe destinato alla sostituzione di macchinari, al miglioramento dei processi di controllo della produzione ed al rinnovo delle materie prime ;

considerando che la Commissione ha avviato in data 12 agosto 1982 la procedura prevista dal primo comma dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti degli aiuti in questione, motivandola con il fatto che gli aiuti incideranno sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e saranno pertanto incompatibili con il mercato comune ;

considerando che la Commissione ha anche ritenuto che i due aiuti non erano conformi alle condizioni stabilite nel regime di aiuti settoriali a favore del settore tessile ed abbigliamento, approvato dalla Commissione il 18 novembre 1981 ed entrato in vigore in Belgio il 1° gennaio 1982 ;

II

considerando che il governo belga nel presentare le proprie osservazioni ai sensi della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, ha confermato le informazioni di cui la Commissione già disponeva e non ha fornito nuovi elementi atti a modificare le conclusioni raggiunte dalla Commissione ;

considerando che le osservazioni di due Stati membri diversi dal Belgio e di due associazioni di imprese del settore, presentate alla Commissione nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, hanno confermato il punto di vista della Commissione ed hanno evocato i problemi di eccesso di capacità che caratterizzano il sottosettore della filatura di lana pettinata ed hanno sottolineato la sensibilità del sottosettore della fabbricazione di tappeti data l'importanza dei flussi commerciali ed il grado di concorrenza esistente fra gli Stati membri ; che nelle citate osservazioni si evidenziava inoltre il rischio di un trasferimento delle difficoltà dalle imprese beneficiarie ai loro concorrenti qualora fossero stati erogati gli aiuti proposti ;

III

considerando che gli aiuti proposti dal governo belga possono incidere sul commercio fra Stati membri e alterare la concorrenza favorendo le imprese in questione o le loro produzioni, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE ;

considerando che secondo il trattato gli aiuti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non in quello esclusivo del beneficiario dell'aiuto ; che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo allorché si esaminino sia regimi di aiuti regionali o settoriali, sia singoli casi di applicazione di regimi generali ; che in particolare esse sono applicabili solo nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che si contribuisce in tal modo al perseguimento degli obiettivi previsti con le esenzioni, obiettivi che l'impresa non sarebbe in grado di realizzare da sola, con i propri mezzi, in normali condizioni di mercato ;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicano una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio per gli scambi comunitari ed un alterarsi della concorrenza senza alcun beneficio dal punto di vista dell'interesse comunitario, concedendo nel contempo indebiti vantaggi a taluni Stati membri ;

considerando che, quando applica i principi sopraccitati all'esame dei casi concreti di aiuti, la Commissione deve accertare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, nel senso che quest'ultimo è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa in questione ;

considerando che nella fattispecie, non risulta l'esistenza di tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando che il 18 novembre 1981 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'attuazione di un regime di aiuti settoriali a favore del settore tessile e di abbigliamento in Belgio ; che, una volta entrato in vigore il regime di aiuti settoriali, le imprese di questo settore in Belgio non potevano beneficiare di altri aiuti, specifici, regionali o generali ;

considerando che un aiuto concesso ad un'impresa individuale nel contesto di questo regime di aiuto settoriale potrebbe beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE soltanto se questo regime soddisfa a tutte le condizioni che sono state accettate dalla Commissione ; che, nei casi in esame, particolarmente importanti sono le condizioni stabilite per quanto riguarda gli impegni ad intraprendere sostanziali sforzi di ristrutturazione per migliorare l'efficienza e la competitività, nonché per quanto riguarda le modifiche della capacità e della produzione dell'impresa beneficiaria ;

considerando che la maggior parte dell'aiuto sarebbe destinato a finanziare i costi della sostituzione di impianti e macchinari obsoleti ; che ciò esclude che i piani di ristrutturazione delle due imprese possano essere considerati compatibili con il regime di aiuti settoriali vigente in Belgio, dato soprattutto che il sottosettore della filatura di lana pettinata, per quanto riguarda un'impresa, deve far fronte a gravi problemi di sovraccapacità a livello comunitario, e dato che, come nel caso della seconda impresa, l'industria belga è già altamente competitiva nel sottosettore dei tappeti e dei rivestimenti per pavimenti ;

considerando che grazie all'aiuto nessuna delle due imprese ridurrà la propria capacità, ma aumenterà invece la propria produzione rispettivamente del 15 e del 5,4 % ; che poiché praticamente l'intera produzione della prima impresa, operante nel sottosettore della filatura di lana pettinata che deve far fronte a gravi problemi di sovraccapacità nel mercato comune, è destinata al mercato comunitario (81,2 % agli altri Stati membri e 17,1 % in Belgio) è evidente che l'aiuto di cui trattasi aggraverà ulteriormente i problemi settoriali esistenti a livello comunitario, provocandone

anche contemporaneamente il trasferimento da uno Stato membro agli altri ; che poiché nel caso della seconda impresa, che produce tappeti e rivestimenti per pavimenti, sottosettore nel quale il Belgio è altamente competitivo a livello comunitario, la maggior parte della produzione dell'impresa, che aumenterà grazie all'aiuto, è destinata al mercato comunitario (15,33 % al Belgio e 68,11 % agli altri Stati membri), l'aiuto in questione inciderà sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando che il governo belga non ha potuto fornire, e che la Commissione non ha potuto individuare, alcuna prova che dimostri che gli aiuti progettati rispondono a tutte le condizioni del regime di aiuti settoriali vigente in Belgio necessarie per poter beneficiare della deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE ;

considerando inoltre che gli aiuti proposti non possono beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), del trattato CEE, dato che nelle zone interessate il tenore di vita non è anormalmente basso, né si registra una grave forma di sottoccupazione ; che gli aiuti non promuovono la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo né pongono rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio non darà esecuzione alla sua proposta, notificata alla Commissione con lettera pervenuta il 17 maggio 1982, di concedere aiuti ad un'impresa del settore della filatura di lana pettinata e ad un'impresa che produce tappeti e rivestimenti per pavimenti.

Articolo 2

In Regno del Belgio informerà la Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione